

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha richiamato integralmente il reclamo e ha affermato che/di:

- aver sottoscritto in data 01/12/2016 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***094) con l'intermediario, per un capitale lordo di € 7.200,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 120,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 30/11/2018;
- in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata per complessivi € 630,94 oltre interessi legali dall'estinzione.
- la quietanza liberatoria sottoscritta è invalida e dunque non vincola la cliente.

Nelle controdeduzioni preliminarmente l'intermediario esclude l'applicabilità al caso di specie della c.d sentenza Lexitor. In ogni caso, rileva che la cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, dichiarando fra l'altro di rinunciare alla corresponsione, da parte dell'intermediario, di somme di denaro ulteriori a quelle già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata. Da tale atto si può evincere una chiara rinuncia da parte della cliente.

Quanto al rimborso degli oneri, rileva che il contratto sottoscritto dalla cliente contiene una chiara ripartizione dei costi upfront e dei costi recurring e, inoltre, il contratto indica anche il criterio di rimborso degli oneri ripetibili: "pro quota, secondo la curva degli interessi". Ciò premesso, il cliente ha già ricevuto il rimborso degli oneri recurring in sede di conteggio estintivo, per € 64,80 a titolo di rimborso della commissione a favore dell'intermediario ed

€ 6,00 a titolo di rimborso della quota non maturata di comunicazioni periodiche. Non sono, invece, ripetibili le commissioni di distribuzione in quanto riferite ad attività preliminari alla stipula del finanziamento e percepite da un soggetto terzo (l'intermediario del credito).

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi".

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno

previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 24 rate (su n. 60 rate totali).

Per quanto riguarda la quietanza liberatoria, si osserva che il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte del Cliente riguarda *“somme di denaro a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro”.* La data di sottoscrizione della quietanza (06/11/2018), è successiva alla data del conteggio estintivo (05/11/18), ma non all’estinzione del finanziamento avvenuta con decorrenza 30/11/2018. In proposito, si richiama il più recente orientamento dei Collegi territoriali secondo cui *“le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni, solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati”.*

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, le commissioni di cui si chiede la retrocessione devono essere considerate come segue (sulla base dei consolidati orientamenti dei Collegi):

- commissione in favore dell’intermediario: la clausola distingue una quota non rimborsabile (€ 400,10) e una quota rimborsabile (€ 171,47). La quota non ripetibile è da intendersi interamente *recurring*. Per la quota ripetibile invece va applicato il criterio contrattuale di rimborso, secondo la “curva degli interessi”;

- le commissioni di distribuzione sono da considerarsi *recurring*;

- il costo invio comunicazioni periodiche ha natura *recurring*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 6.222,02	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	120,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,79%

rate pagate	24	rate residue	36	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				400,10	Recurring	60,00%	240,06		240,06
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				171,47	Criterio contrattuale	***	64,80	64,80	0,00
Commissioni di distribuzione				576,00	Recurring	60,00%	345,60		345,60
Comunicazioni periodiche				12,00	Recurring	60,00%	7,20	6,00	1,20
Totale				1.159,57					586,86

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo calcolato è inferiore alla richiesta (€ 630,94), determinata applicando il criterio pro rata all'intera quota della commissione intermediario.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 587,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA